

CREDEMASSICURAZIONI

POLIZZA AUTO

Nota informativa

La presente nota informativa è stata predisposta dall'impresa Credemassicurazioni S.p.A. in conformità alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nelle Circolari ISVAP e relative successive modifiche ed integrazioni, e viene consegnata a coloro che sono interessati a concludere il contratto di assicurazione denominato "Polizza di assicurazione per i veicoli a motore".

Si invita pertanto a leggere con attenzione sia la presente nota informativa, sia tutte le condizioni di contratto.

Informazioni relative all'impresa

- A) Sede legale e sociale dell'Impresa: Credemassicurazioni S.p.A. è una impresa di assicurazione con sede legale e sociale in Reggio Emilia - Via Mirabello, 2.
- B) Autorizzazione all'esercizio: Credemassicurazioni S.p.A. è stata autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

Informazioni relative al contratto

A) Legge applicabile al contratto.

Il contratto "Polizza di assicurazione per i veicoli a motore" viene regolato dalla legge italiana.

B) Reclami.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, via posta, al seguente indirizzo: Credemassicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia; ovvero via fax al numero 0522-442041; ovvero via e-mail all'indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

C) Prescrizione.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno che decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Il diritto del danneggiato a richiedere il risarcimento per i danni derivanti da responsabilità civile auto si prescrive nel termine di due anni ex art. 2947 c.c.

Informazioni aggiuntive relative al contratto di responsabilità civile auto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute in polizza.

I. Norme comuni a tutte le garanzie

A) Durata del contratto e proroga tacita a scadenza.

Il contratto ha una durata annuale; decorre dalle ore 00 del giorno di effetto e cessa alle ore 00 del giorno di scadenza indicati sulla scheda di polizza.

Il contratto, prevede una proroga tacita, pertanto, **in mancanza di disdetta inviata entro quindici giorni prima della scadenza all'altra parte mediante lettera raccomandata o a mezzo fax, il contratto viene rinnovato per un ulteriore anno e così di seguito.**

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di giorni 15 previsto dall'art. 1901, secondo comma del cod.civ.

B) Modifica del premio al momento del rinnovo del contratto.

Le condizioni di premio possono essere modificate alla scadenza del contratto. Pertanto, qualora il contratto sia rinnovato alla scadenza, verranno applicate le nuove condizioni di premio.

Qualora Credemassicurazioni intenda rinnovare il contratto introducendo variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, esclusa la eventuale variante derivante dall'applicazione del Bonus/Malus per quanto concerne la garanzia di responsabilità civile, essa è tenuta a comunicare le nuove condizioni di premio al Contraente. **Il Contraente deve peraltro comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di premio mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo fax**, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza **entro e non oltre la scadenza contrattuale. In tal caso, il contratto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza.**

C) Dichiarazioni in merito alle circostanze di rischio.

Si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sull'importanza delle dichiarazioni relative al rischio ed alle conseguenze che tali dichiarazioni hanno in relazione ad una corretta valutazione del rischio stesso da parte dell'Assicuratore, in relazione a quanto previsto agli artt. 1892 e 1893 c.c.

E' quindi di fondamentale importanza che il Contraente verifichi che i dati riportati nella scheda di polizza corrispondano a quanto dichiarato.

In particolare, per quanto riguarda l'uso del veicolo da parte del conducente principale, si elencano qui di seguito i tipi di uso indicati da Credemassicurazioni S.p.A. tra cui deve essere scelto ed indicato l'effettivo utilizzo che il Contraente intende fare del veicolo:

- uso privato: il veicolo si usa per il tragitto casa - lavoro e durante il tempo libero
- uso professionale: oltre all'uso privato il veicolo viene utilizzato per la propria attività, **ma il veicolo non è lo strumento di lavoro** (è l'uso che dichiara ad es. un artigiano)
- uso professionale intensivo: comprende l'uso privato ed inoltre il veicolo assicurato costituisce lo strumento di lavoro del conducente principale (es. agente di commercio, taxista, pony expres)
- tutti gli usi: è il solo previsto quando il conducente dichiara di esercitare determinate professioni quali l'agricoltore o il dipendente pubblico.

II. Norme relative alla garanzia di Responsabilità Civile Auto**A) Soggetti esclusi dalla garanzia r.c.auto.**

Il contratto non garantisce in nessun caso i danni subiti dal conducente del veicolo nel caso in cui lo stesso sia responsabile del sinistro. Inoltre, limitatamente ai danni alle cose, non sono garantiti i seguenti soggetti:

- 1. il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al successivo punto;**
- 2. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario di veicolo concesso in leasing;**
- 3. nel caso l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al punto 1.**

B) Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

La garanzia non è operante e pertanto, nel caso Credemassicurazioni abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate nei seguenti casi:

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- **nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;**
- **nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. C.S. 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).**

C) Applicazione di franchigia.

Il contratto prevede l'applicazione di una franchigia di Euro 1.500,00 qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato uno dei seguenti soggetti:

- a) coniuge/convivente more uxorio del conducente principale, se non dichiarato in polizza;**
- b) conducente che abbia ottenuto la patente di guida da meno di 5 anni, se non dichiarato in polizza.**

Credemassicurazioni rinuncia all'applicazione della franchigia nel caso in cui:

- il Contraente sia una società ed il conducente non risulti indicato in polizza;
- il veicolo sia affidato alla persona sopracitata per emergenze connesse a gravi esigenze di salute di persone.

Inoltre il contratto prevede una franchigia pari al doppio della precedente qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un conducente in stato di ebbrezza.

D) Diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

In caso di furto o cessazione del rischio per vendita, rottamazione, esportazione definitiva e consegna in conto vendita, ad esercizio commerciale autorizzato alla vendita di veicoli, del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare della classe di merito maturata **per altro veicolo di sua proprietà, purché l'attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo sostituito sia riferita ad un contratto scaduto da meno di 5 anni.**

Il diritto del proprietario del veicolo alla conservazione della classe di merito maturata può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni. Il diritto alla conservazione della classe di merito maturata sussiste anche in caso di passaggio di proprietà da una pluralità di assicurati a uno solo di essi.

E) Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato dall'impresa per un sinistro, nell'ambito della formula tariffaria Bonus/Malus.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione della tariffa Bonus/Malus offrendo a Credemassicurazioni, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati a saldo per i sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, che, ancorché considerati nell'insieme, abbiano fatto evolvere la classe di merito. E' diritto del Contraente esercitare tale facoltà anche in caso di disdetta.

F) Rilascio dell'attestazione dello stato del rischio.

Si richiama l'attenzione del Contraente sul fatto che Credemassicurazioni ha l'obbligo di trasmettere l'attestazione sullo stato del rischio almeno 30 giorni prima di ogni scadenza contrattuale ***purché si sia concluso il relativo periodo di osservazione.***

Tale diritto compete anche al Proprietario e/o al Locatario in caso di contratto di leasing.

Il Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità.

G) Denuncia del sinistro.

Tutti i sinistri che si verifichino in relazione ai diversi rischi assicurati con il contratto "Polizza Veicoli a motore" ***devono essere comunicati direttamente all'impresa. Le condizioni ed i termini per la presentazione del sinistro sono indicati espressamente nelle condizioni contrattuali.***

Si richiama l'attenzione del Contraente sul fatto che i sinistri relativi alla garanzia della responsabilità civile auto ***devono essere presentati avvalendosi dell'apposito modulo da noi fornito, da compilare con la necessaria attenzione precisando, tra gli altri elementi, la data, il luogo e l'ora di avvenimento del sinistro, la dinamica del sinistro e le targhe dei veicoli coinvolti nonché i dati anagrafici dei rispettivi conducenti, i relativi codici fiscali e gli estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi. La mancata o tardiva presentazione della denuncia di sinistro viene sanzionata nei casi e secondo la disciplina previsti dal Codice Civile.***

In ogni caso il Contraente o l'Assicurato hanno la possibilità di effettuare la denuncia di sinistro anche tramite comunicazioni con il call center di Credemassicurazioni al seguente numero verde 800.273.336, fermo restando l'obbligo di consegna del modulo di denuncia.

H) Lingua.

Il contratto «Polizza di assicurazione per veicoli a motore» viene redatto in lingua italiana.

I) Prevenzione e sicurezza stradale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che è obbligatorio l'utilizzo delle cinture di sicurezza (conformemente a quanto previsto dall'art.172 del Codice della strada), del casco protettivo per i motoveicoli ed i ciclomotori (conformemente a quanto previsto dall'art.171 del medesimo codice). Si invita inoltre al rigoroso rispetto di tutte le norme previste in materia di circolazione stradale.

III. Informazioni sull'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione

Qualora dal sinistro siano derivati danni alle cose e/o lesioni personali o il decesso, il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni all'assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Qualora il danno riguardi il trasportato la richiesta dovrà essere inoltrata ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il danneggiato ha l'obbligo di richiedere il risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore qualora nel sinistro siano coinvolti due veicoli identificati e siano derivati danni alle cose o ai conducenti che abbiano provocato lesioni di lieve entità.

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

IV. Norme relative alle garanzie Furto e Incendio, Collisione e Cristalli

A) Oggetto.

Le garanzie furto e incendio, collisione autoveicoli e cristalli assicurano la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui si verifichi uno degli eventi, indicati nelle specifiche sezioni contrattuali, che colpiscano il veicolo assicurato.

B) Determinazione del danno.

La determinazione e la liquidazione del danno vengono effettuate concordemente tra le parti. In mancanza di accordo o comunque su richiesta di entrambi i contraenti è possibile demandare la determinazione e la liquidazione del danno ad un collegio di periti.

C) Franchigia.

Si richiama l'attenzione del Contraente sul fatto che le condizioni contrattuali prevedono delle franchigie al risarcimento del danno.

V. Norme relative alla garanzia Infortuni

A) Oggetto.

La garanzia infortuni del conducente assicura al conducente del veicolo indicato in polizza la corresponsione di un indennizzo per gli infortuni subiti durante la guida del veicolo stesso.

B) Liquidazione del danno e eventuale conferimento di mandato al collegio medico.

La determinazione e la liquidazione del danno subito a seguito dell'infortunio avviene sulla base dei criteri di indennizzo indicati nelle condizioni contrattuali.

Qualora tuttavia insorgano controversie di natura medica sull'indennizzo le parti possono concordemente conferire mandato di decidere sulla controversia ad un collegio di tre medici, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

C) Franchigia.

Si richiama l'attenzione del Contraente sul fatto che le condizioni contrattuali prevedono una franchigia del 3% per il caso di invalidità permanente parziale.

VI. Norme relative alla garanzia di Tutela Legale

A) Presenza della società Arag incaricata della gestione dei sinistri.

La garanzia di Tutela Legale viene prestata da Credemassicurazioni avvalendosi di ARAG, Assicurazione rischi automobilistici e generali S.p.A. con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n. 9.

Pertanto, l'assicurato può prendere direttamente contatto con ARAG nel caso in cui si verifichi un sinistro, al fine di concordare le modalità di prestazione della garanzia.

B) Nomina del legale.

Per ogni controversia che dovesse insorgere e per la quale è operante la garanzia di Tutela Legale, l'assicurato ha il diritto di nominare un legale di propria fiducia. **Tale nomina deve poi essere comunicata a Credemassicurazioni oppure direttamente ad Arag.**

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in mancanza di nomina da parte dell'Assicurato, ed al fine di poter procedere alla tutela legale dell'Assicurato, la nomina del legale avverrà da parte di Credemassicurazioni e **l'Assicurato sarà poi tenuto a conferire al legale così individuato mandato a agire conformemente alle leggi in vigore.**